

COMUNE DI SCHEGGINO
Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14 del Reg. Data 08-02-18

Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto, addì otto del mese di febbraio alle ore 12:30, nella sala delle riunioni della Giunta Comunale di Scheggino si é riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

=====

PAOLA AGABITI	SINDACO	P
FABIO DOTTORI	ASSESSORE	A
MIRAGGIO ERNESTO	ASSESSORE	P

=====

Assume la presidenza la Sig.ra PAOLA AGABITI in qualità di Sindaco
Assiste il Segretario del Comune ROBERTA ISIDORI

Il Presidente accertato il numero legale dei presenti per la validità della riunione invita a deliberare in ordine all'oggetto.

=====

La GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 208 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada, ai commi 4, 5 e 5-bis, testualmente recita:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma

4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.».

VISTO, altresì, l'art. 142, che ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del medesimo codice della strada, che testualmente recita:

«12-bis. (Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120) I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo

precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti. 12-ter. (Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120) Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno. 12-quater. (Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120) Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.».

TENUTO CONTO che l'art. 142, c. 12-ter. del D.L.vo 285/1992, introdotto dall'art. 25 L. 29/07/2010, n. 120 e successivamente modificato dall'art. 4-ter D.L. 02/03/2012, n. 16 convertito con L. 26/04/2012, n. 44, prevede che i proventi accertati attraverso l'impiego di apparecchi, sistemi di rilevamento o dispositivi e mezzi tecnici di controllo a distanza per le violazioni di cui all'art. 142 C.d.S. sono vincolati in uscita per le finalità di cui all'art. 208 C.d.S. per il 100%;

RILEVATO che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta Comunale, come segue:

Sanzioni ex art. 208 CdS (*sanzioni amministrative per violazioni al CdS*)

in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità:

- a. per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%);
- b. per il 25% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%);
- c. per il restante 50% ai seguenti interventi:
 - manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
 - installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;
 - redazione dei piani urbani del traffico;
 - interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);
 - corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;

- forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;
- interventi a favore della mobilità ciclistica;
- assunzione di personale stagionale a progetto;
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;
- acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

Sanzioni ex art. 142 CdS (*violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza*)

- 50% destinate all'ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione)
- 50% destinate dall'ente accertatore per le seguenti finalità:
 - a) interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
 - b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale,

VISTO il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» emanato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;

RITENUTO di dover determinare per l'anno 2018, in applicazione delle norme sopra riportate, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada;

RILEVATO

- che per quanto riguarda l'anno 2018, viene accertata la somma di euro 60.000,00 in conformità all'esempio n 4 dell'allegato 4/2al Dlgs 118/2011 introiti derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada (CdS):
- che dal totale delle entrate da sanzioni viene dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità e oneri di riscossione .

Proventi da sanzioni per violazioni al CdS	60.000,00
Fondo crediti dubbia esigibilità	-9.000,00
Oneri di riscossione	-6.000,00
Tot. Proventi	45.000,00
Di cui Proventi art. 142	38.000,00

VISTO che sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, hanno espresso rispettivamente:

- parere favorevole di regolarità tecnica il Resp.le del Servizio Polizia Municipale e il Resp.le dell'Area Tecnica, ognuno per quanto di propria competenza ;
- parere favorevole di regolarità contabile il Resp.le dell'Area Finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Con voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A

1) Di determinare, per l'anno 2018, una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada pari a Euro 60.000,00;

2) Di approvare la destinazione alle finalità previste dall'art. 208 e 142 del D. Lgs. 285/92 la somma di € 45.000,00, pari alle entrate da proventi da sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni al Codice della Strada, al netto delle spese connesse al recupero della sanzione;

3) Di destinare, ai sensi dell'art. 208 del d.Lgs. n. 285/1992, una quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, con esclusione degli accertamenti all'articolo 142 effettuate mediante strumenti elettronici, relativi all'anno 2018 pari a € 7.000,00, per le finalità di seguito specificate:

– Per una quota pari al 25% alle finalità di cui all'art. 208 comma 4 let. a), pari a € 1.750,00;

– Per una quota pari al 25% alle finalità di cui all'art. 208 comma 4 let. b), pari a € 1.750,00;

– Per una quota pari al 50% alle finalità di cui all'art. 208 comma 4 let. c), pari a € 3.500,00;

4) Di destinare i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni all'articolo 142 del Codice della Strada per le rilevazioni effettuate mediante strumenti elettronici, pari a € 38.000,00 alle seguenti finalità:

– per una quota pari al 50% alle finalità di cui all'art. 142 comma 12 bis, versandole all'ente proprietario o all'ente che ne esercita le relative funzioni, pari a € 19.000,00;

– per una quota pari al 50% alle finalità di cui all'art. 142 comma 12 ter, pari a € 19.000,00;

5) Di iscrivere in appositi capitoli dello schema di bilancio annuale per l'esercizio 2018 le previsioni di entrata e di spesa sopra indicate;

6) Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2018.

Infine, successivamente, stante l'urgenza,

D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA: IL RESP.LE AREA VIGILANZA

Vice Sindaco Fabio

Dottori

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE: IL RESP.LE AREA
FINANZIARIA

Dr.ssa Guidi Roberta

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to PAOLA AGABITI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ROBERTA ISIDORI

=====

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 08-02-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ROBERTA ISIDORI

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 08-02-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROBERTA ISIDORI

=====

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

(x) E' stata affissa all'Albo Pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 dal 08-02-18 al 23-02-18 per 15 giorni consecutivi al Prot. N. 83 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.
(x) E' stata trasmessa con lettera n. 614, in data 08-02-18 ,ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 19-02-2018

- () decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000));
- () dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Dalla residenza municipale, li

IL RESP.LE DEL SERVIZIO
f.to

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESP.LE DEL SERVIZIO